

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3268/90 della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3269/90 della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 3270/90 della Commissione, del 13 novembre 1990, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine** 5
- Regolamento (CEE) n. 3271/90 della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 6
- Regolamento (CEE) n. 3272/90 della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia 10

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/554/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 14 febbraio 1990, relativa al progetto di decreto ministeriale spagnolo sul sostegno logistico alla flotta da pesca nel 1988** 13

90/555/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 20 giugno 1990, riguardante taluni progetti di aiuti delle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza (N195/88 — N200/88)** 17

- * **Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1990, concernente un primo stanziamento alla Francia di parte delle risorse da imputare all'anno di bilancio 1991 per la fornitura a talune organizzazioni di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità** 19

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CEE) n. 3171/90 della Commissione, del 31 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, la favette e i lupini dolci (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990) 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3268/90 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1990
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
0712 90 19	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1001 10 10	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 10 90	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 90 91	29,00	166,68
1001 90 99	29,00	166,68
1002 00 00	53,97	161,02 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,30	148,84
1003 00 90	45,30	148,84
1004 00 10	36,94	143,28
1004 00 90	36,94	143,28
1005 10 90	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1005 90 00	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1007 00 90	45,30	144,99 ^(*)
1008 10 00	45,30	60,98
1008 20 00	45,30	129,71 ^(*)
1008 30 00	45,30	60,73 ^(?)
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	45,30	60,73
1101 00 00	53,48	247,03
1102 10 00	89,24	239,68
1103 11 10	48,54	317,45
1103 11 90	57,03	266,06

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3269/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	23,41
1001 90 99	0	0	0	23,41
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	32,78

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	41,67	41,67
1107 10 19	0	0	0	31,14	31,14
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1990

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine per il 1990; che il massimale è stato aumentato dal regolamento (CEE) n. 2858/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel corso della settimana dal 1° al 5 ottobre 1990 per gli animali vivi vertono su quantitativi ampiamente superiori a quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2858/90;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 2950/90⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, in considerazione dell'au-

mento già adottato, non è ipotizzabile un nuovo aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2950/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 2950/90 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 4. 10. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3271/90 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2828/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3210/90 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾, per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU n. L 307 del 7. 11. 1990, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	28,629	28,318	28,596	28,874
— altri Stati membri	22,095	21,877	21,659	21,348	21,626	21,904
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	52,02	51,50	50,99	50,26	50,91	51,62
— Paesi Bassi (Fl)	58,61	58,03	57,45	56,63	57,36	58,19
— UEBL (FB/Flux)	1 072,85	1 062,27	1 051,68	1 036,58	1 050,08	1 064,10
— Francia (FF)	174,45	172,73	171,01	168,56	170,75	172,95
— Danimarca (Dkr)	198,41	196,45	194,50	191,70	194,20	196,70
— Irlanda (£ Irl)	19,417	19,225	19,033	18,760	19,004	19,249
— Regno Unito (£)	16,980	16,800	16,615	16,338	16,556	16,724
— Italia (Lit)	38 919	38 535	38 151	37 603	38 093	38 583
— Grecia (Dra)	4 726,83	4 649,76	4 560,90	4 454,21	4 517,05	4 497,99
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
— in un altro Stato membro (Pta)	54,75	23,68	0,00	0,00	0,00	0,13
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	5 971,57	5 895,26	5 953,31	5 980,78
— in un altro Stato membro (Esc)	6 071,41	6 026,20	5 971,57	5 895,26	5 953,31	5 980,78

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	1,969	1,658	1,936	2,214
— Portogallo	1,030	1,030	31,129	30,818	31,096	31,374
— altri Stati membri	24,595	24,377	24,159	23,848	24,126	24,404
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	57,90	57,39	56,87	56,14	56,80	57,51
— Paesi Bassi (Fl)	65,24	64,66	64,08	63,26	64,00	64,82
— UEBL (FB/Flux)	1 194,24	1 183,66	1 173,07	1 157,97	1 171,47	1 185,49
— Francia (FF)	194,19	192,47	190,75	188,29	190,49	192,68
— Danimarca (Dkr)	220,86	218,90	216,95	214,15	216,65	219,15
— Irlanda (£ Irl)	21,613	21,422	21,230	20,957	21,201	21,446
— Regno Unito (£)	18,929	18,749	18,564	18,287	18,505	18,673
— Italia (Lit)	43 323	42 939	42 555	42 007	42 497	42 986
— Grecia (Dra)	5 284,09	5 207,03	5 118,17	5 011,47	5 074,31	5 055,26
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	370,67	318,36	360,71	382,37
— in un altro Stato membro (Pta)	436,99	405,92	370,67	318,36	360,71	382,37
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	214,94	214,94	6 493,26	6 416,95	6 475,00	6 502,47
— in un altro Stato membro (Esc)	6 593,10	6 547,89	6 493,26	6 416,95	6 475,00	6 502,47

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	8,600	29,226	29,557	29,888
— Portogallo	0,000	0,000	38,235	38,566	38,897
— altri Stati membri	26,680	26,636	25,995	26,326	26,657
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	62,81	62,71	61,20	61,98	62,76
— Paesi Bassi (Fl)	70,77	70,65	68,95	69,83	70,71
— UEBL (FB/Flux)	1 295,48	1 293,35	1 262,22	1 278,29	1 294,37
— Francia (FF)	210,66	210,31	205,25	207,86	210,47
— Danimarca (Dkr)	239,58	239,19	233,43	236,40	239,38
— Irlanda (£ Irl)	23,446	23,407	22,844	23,135	23,426
— Regno Unito (£)	20,501	20,459	19,933	20,166	20,425
— Italia (Lit)	46 995	46 918	45 789	46 372	46 955
— Grecia (Dra)	5 705,30	5 665,23	5 465,70	5 510,88	5 585,70
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	1 314,91	4 537,63	4 581,04	4 631,46
— in un altro Stato membro (Pta)	4 709,77	4 704,68	4 607,22	4 650,85	4 701,28
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	7 975,62	8 031,96	8 101,08
— in Spagna (Esc)	8 310,64	8 301,46	8 153,84	8 211,43	8 282,10
— in un altro Stato membro (Esc)	8 128,99	8 120,01	7 975,62	8 031,96	8 101,08
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 685,34	4 679,02	—	—	—
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 128,99	8 120,01	—	—	—

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
DM	2,057940	2,055010	2,052680	2,050220	2,050220	2,043900
Fl	2,320400	2,316900	2,313390	2,310550	2,310550	2,302980
FB/Flux	42,417500	42,371400	42,322200	42,275000	42,275000	42,169400
FF	6,900620	6,898600	6,896110	6,895150	6,895150	6,891050
Dkr	7,866180	7,865250	7,864840	7,865450	7,865450	7,869970
£Irl	0,767265	0,767874	0,767795	0,768286	0,768286	0,769677
£	0,699701	0,701830	0,703570	0,705133	0,705133	0,708627
Lit	1 544,21	1 544,62	1 545,51	1 546,44	1 546,44	1 549,51
Dra	208,73200	211,41000	213,83300	215,69600	215,69600	221,79100
Esc	181,34400	182,09500	182,98200	183,81700	183,81700	186,09400
Pta	129,02800	129,48400	129,90900	130,30700	130,30700	131,43600

REGOLAMENTO (CEE) N. 3272/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 1319/90 del Consiglio ⁽⁴⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'aiuto per i semi di soia raccolti in Spagna e in Portogallo è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che il prezzo d'obiettivo fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1756/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo di obiettivo fissato in ecu dal Consiglio nel settore dei semi di soia e ridotto a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo ed il prezzo dei semi di soia importati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce

le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 ⁽⁷⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2427/90 ⁽⁹⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di soia derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 3217/90 della Commissione ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 19.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;
- che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha

conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in : corrente			
— Spagna	0,000	23,771	23,771
— Portogallo	18,227	23,771 (*)	23,771
— altro Stato membro	18,227	23,771	23,771
Semi trasformati in : 1° termine			
— Spagna	0,000	23,701	23,701
— Portogallo	18,157	23,701 (*)	23,701
— altro Stato membro	18,157	23,701	23,701
Semi trasformati in : 2° termine			
— Spagna	17,959	23,503	23,503
— Portogallo	17,959	23,503	23,503
— altro Stato membro	17,959	23,503	23,503
Semi trasformati in : 3° termine			
— Spagna	17,789	23,333	23,333
— Portogallo	17,789	23,333	23,333
— altro Stato membro	17,789	23,333	23,333
Semi trasformati in : 4° termine			
— Spagna	17,659	23,203	23,203
— Portogallo	17,659	23,203	23,203
— altro Stato membro	17,659	23,203	23,203
Semi trasformati in : 5° termine			
— Spagna	17,838	23,382	23,382
— Portogallo	17,838	23,382	23,382
— altro Stato membro	17,838	23,382	23,382

(*) Aiuto speciale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1990

relativa al progetto di decreto ministeriale spagnolo sul sostegno logistico alla flotta da pesca nel 1988

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(90/554/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato, a presentare osservazioni e dopo aver preso conoscenza di queste ultime,

considerando quanto segue:

I. Antefatti e descrizione — Procedura

Con lettere della rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso le Comunità europee, inviate il 29 settembre 1988 e il 30 gennaio 1989 e protocollate presso la Commissione in data rispettivamente 4 ottobre 1988 e 1° febbraio 1989, il governo spagnolo ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, un progetto di decreto ministeriale sul sostegno logistico alla flotta da pesca nel 1988, nonché alcune informazioni complementari richieste dalla Commissione il 25 ottobre 1988.

Aiuto al sostegno logistico della flotta da pesca

Per facilitare l'approvvigionamento delle flottiglie spagnole operanti in zone lontane e soggette pertanto a difficoltà di rifornimento, il governo spagnolo ha stanziato circa 750 000 ecu per la concessione di aiuti alle operazioni intese ad approvvigionare i pescherecci mediante

navi di sostegno logistico (mercantili, petroliere, ecc.). Il progetto di decreto definisce la procedura cui è subordinata la corresponsione di tali aiuti.

L'aiuto, destinato a coprire nella misura massima del 75 % i costi delle navi di sostegno logistico, verrà accordato di preferenza per le operazioni volte ad approvvigionare quei pescherecci che, operando permanentemente nelle zone di pesca senza possibilità di rifornimento nei porti comunitari ed avendo difficoltà a rifornirsi in porti stranieri, sono costretti a ricorrere alle suddette navi di sostegno.

Gli armatori di pescherecci che appartengano a un'organizzazione spagnola ufficialmente riconosciuta di produttori specializzati nella pesca oceanica possono presentare domanda per l'aiuto in questione, allegando documenti da cui risulti che le operazioni di rifornimento avvengono mediante navi di sostegno logistico. Ove la domanda sia accolta, le autorità spagnole rimborsano parzialmente i noli della nave di sostegno utilizzata.

L'incentivo progettato sarà concesso principalmente alle flottiglie di pescherecci congelatori da traino od a sciabica (attrezzati per la cattura di tonni o naselli o molluschi e crostacei). Il progetto prende in considerazione l'intervento di navi di sostegno logistico soltanto in condizioni normali e non si estende ai casi di emergenza.

Esame del progetto da parte della Commissione

Dopo un primo esame, la Commissione aveva giudicato che l'aiuto al sostegno logistico della flotta da pesca fosse un aiuto al funzionamento, privo di contropartita reale da

parte dei beneficiari, mirante a una diminuzione dei costi di produzione ed avente pesanti conseguenze dirette per la concorrenza e gli scambi intracomunitari. Esso era quindi considerato incompatibile col mercato comune in virtù dell'articolo 92 del trattato CEE.

La Commissione aveva pertanto deciso di avviare nei confronti di tale aiuto la procedura illustrata all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e, con lettera del 31 marzo 1989, aveva invitato il governo spagnolo a presentare le proprie osservazioni.

Osservazioni degli interessati

Una sola organizzazione spagnola di produttori ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni, esprimendo il suo disappunto per l'intervallo trascorso fra la prima notifica e la decisione della Commissione di avviare la procedura previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato. Nel sottolineare il carattere eccezionale dell'approvvigionamento mediante navi di sostegno logistico — giacché queste navi interverrebbero soltanto quando, per l'eccessiva distanza da qualsiasi porto, ogni rifornimento portuale fosse impossibile o possibile solo a prezzi esorbitanti — la suddetta organizzazione sosteneva che l'aiuto previsto rientrava fra gli « aiuti all'assistenza tecnica in mare » di cui al punto II.B.5 delle « linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca »⁽¹⁾.

II. Osservazioni del governo spagnolo

Il governo spagnolo, rispondendo all'invito della Commissione del 31 marzo 1989 con lettera del 10 maggio 1989, ha presentato varie osservazioni in merito alla sostanza e all'opportunità del progetto in discussione.

Secondo detto governo, l'approvvigionamento in questione si limita alle necessità immediate cui i pescherecci non possono generalmente far fronte con i propri mezzi, non disponendo di attrezzature adeguate e di rifornimenti sufficienti. Gli aiuti di cui trattasi non falsano né minacciano di falsare la concorrenza fra gli Stati membri e, comunque, non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Essi possono pertanto essere considerati aiuti all'assistenza tecnica in mare, come quelli definiti al punto II.B.5 delle summenzionate linee direttrici. A questo proposito, la lettera della Commissione del 31 marzo 1989 presenta un'incoerenza linguistica rispetto al testo spagnolo ed a quello francese delle linee direttrici: si tratta dell'espressione « aux cas d'urgence », che nel testo spagnolo delle linee direttrici è tradotta « a las necesidades inmediatas » e nella lettera « una situación de emergencia ».

Quanto all'opportunità degli aiuti stessi, il governo spagnolo ha fornito le spiegazioni seguenti:

— La flotta operante a grande distanza è svantaggiata rispetto agli armatori che si riforniscono nei porti

comunitari, sia per la lontananza dai porti di approvvigionamento, sia per i prezzi praticati in questi porti.

— La flotta operante a grande distanza si trova ad essere, sotto il profilo della concorrenza, relativamente svantaggiata sul mercato comunitario sia rispetto alle flotte comunitarie costiere e di altura (prodotti freschi sostitutivi), sia rispetto alle flotte operanti al limite delle zone di pesca abituali, che fruiscono di una preferenza alla frontiera comunitaria, sia rispetto alle flotte dei paesi a commercio di Stato, fortemente sovvenzionate, che esercitano la loro attività beneficiando delle stesse condizioni di accesso alle zone di pesca abituali.

III. Valutazione giuridica

Il rimborso — previsto dal progetto di decreto spagnolo — di una parte del nolo della nave di sostegno utilizzata per l'approvvigionamento di un peschereccio può essere accordato agli armatori appartenenti ad un'organizzazione riconosciuta di produttori specializzati nella pesca oceanica. Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca⁽²⁾, spetta allo Stato membro interessato decidere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽³⁾.

In linea di massima, verrebbero rimborsati soltanto gli armatori che praticano la pesca oceanica e che utilizzano una nave di sostegno logistico per approvvigionare i loro pescherecci. Verrebbe data la preferenza alle domande riguardanti il rifornimento di pescherecci operanti in permanenza nelle zone di pesca, privi della possibilità di approvvigionarsi nei porti comunitari e costretti, per la difficoltà di approvvigionarsi in porti stranieri, a ricorrere a navi di sostegno logistico.

Si tratterebbe di operazioni di approvvigionamento inerenti all'esercizio della pesca da parte del peschereccio in causa e non limitate esclusivamente a casi di emergenza od a situazioni imprevedibili.

Generalmente le operazioni logistiche svolgono una funzione importante nell'esercizio della pesca oceanica. Gli armatori dei pescherecci che praticano questo tipo di pesca devono ricercare un equilibrio tra la necessità di avere un massimo di giornate di piena attività, in vista di risultati redditizi, e d'altro canto la necessità di ridurre al minimo le giornate inattive sul piano della pesca perché dedicate ad operazioni come rifornimento, la sostituzione dell'equipaggio, il trasporto del pescato e la manutenzione del natante e degli attrezzi da pesca. In questa situazione, gli armatori devono scegliere tra i servizi offerti dagli Stati litoranei e l'uso di una nave di sostegno.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

Di conseguenza, il rimborso di una parte del nolo di una nave di sostegno utilizzata per l'approvvigionamento di un peschereccio contribuisce a ridurre i costi di produzione ed a migliorare il reddito del beneficiario.

Il progetto di decreto notificato ha lo scopo di ottenere che la flotta spagnola dedita alla pesca oceanica possa beneficiare per il suo approvvigionamento di prezzi analoghi a quelli praticati nei porti comunitari. Tenuto conto di questo obiettivo, nonché delle modalità d'applicazione previste dal progetto stesso, la Commissione considera il rimborso di una parte del nolo della nave di sostegno utilizzata per l'approvvigionamento di un peschereccio alla stregua di un aiuto al funzionamento, senza contropartita reale da parte del beneficiario.

La concessione di siffatto aiuto alla flotta spagnola per la pesca oceanica, composta di pescherecci congelatori da traino od a sciabica (attrezzati per la cattura di tonni, naselli, crostacei e molluschi), rischia di rafforzare la competitività degli armatori spagnoli che ne usufruiranno, soprattutto rispetto agli armatori di pescherecci per la pesca oceanica degli altri Stati membri (come quelli italiani o francesi). Infatti, la flotta di pesca oceanica più importante sul piano comunitario in termini di produzione e numero di battelli è quella spagnola, che nel 1988 ha registrato la cattura di circa 185 000 t di tonno congelato, 60 000 t di crostacei e molluschi e 120 000 t di nasello congelato. Gli sbarchi della flotta spagnola rappresentano oltre il 60 % degli sbarchi comunitari dei suddetti prodotti e per alcuni di questi, come il nasello congelato, la proporzione può essere valutata addirittura all'80 %. È quindi evidente che l'aiuto in programma falserebbe la concorrenza nel settore della pesca.

Gli scambi intracomunitari dei prodotti sopracitati sono considerevoli; nel 1988, infatti, la Spagna ha importato dagli altri Stati membri ed esportato verso i medesimi rispettivamente 9 800 e 54 000 t di tonno, 154 000 e 48 000 t di crostacei e molluschi, nonché 74 000 e 19 700 t di naselli. La misura in esame influenzerebbe pertanto il commercio intracomunitario.

Di conseguenza, tale aiuto, in quanto incide sugli scambi all'interno della Comunità, falsa o quanto meno minaccia di falsare la concorrenza soprattutto nei confronti degli armatori degli altri Stati membri che, nell'esercizio della pesca oceanica, si trovano in una situazione analoga a quella degli armatori spagnoli. L'aiuto stesso non può essere considerato compatibile col mercato comune solo perché destinato ad ovviare agli svantaggi rilevati dal governo spagnolo, o perché è stata data una traduzione imprecisa ad alcuni termini riguardanti in realtà una categoria di aiuti che non comprende affatto l'aiuto in questione.

IV

Trattandosi di un provvedimento di sostegno finanziato mediante risorse statali e avente per effetto di rafforzare la

competitività di taluni armatori spagnoli rispetto a quelli degli altri Stati membri, l'incentivo previsto dal progetto di decreto notificato è soggetto al regime dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato che dichiara incompatibili col mercato comune gli aiuti rispondenti a siffatte caratteristiche.

Considerate la natura e le finalità dell'aiuto, non si applicano nella fattispecie le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato che, del resto, non sono state fatte valere dal governo spagnolo.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, esse possono essere accordate in vista di obiettivi d'interesse comunitario e non già nell'interesse di settori particolari di un'economia nazionale. Queste deroghe devono essere interpretate « *stricto sensu* » nell'esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale e possono essere riconosciute unicamente nei casi in cui la Commissione accerti l'assoluta necessità degli aiuti stessi per l'attuazione di uno degli obiettivi definiti dalle corrispondenti disposizioni del trattato CEE.

Riconoscere la validità di tali deroghe per aiuti sprovvisti di contropartita significherebbe ammettere ostacoli agli scambi intracomunitaria e distorsioni di concorrenze prive di qualsiasi giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario.

Nel caso in esame non si è potuta constatare l'esistenza di alcuna contropartita e l'unica motivazione che il governo spagnolo abbia saputo dare, e che la Commissione sia riuscita a ravvisare, consiste praticamente nell'opportunità di concedere un vantaggio finanziario alla flotta spagnola di pesca oceanica che incontra difficoltà di approvvigionamento. Questa motivazione non consente però di dedurre che l'aiuto in causa risponde alle condizioni previste per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Infatti, per quanto riguarda la deroga a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, le misure progettate dal governo spagnolo non sono idonee a produrre effetti di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Inoltre, la rilevante entità del commercio intracomunitario nel settore della pesca impedisce di presumere che le condizioni degli scambi non risulterebbero alterate in misura contraria all'interesse comune.

Non si tratta di aiuti al funzionamento direttamente connessi con un piano di ristrutturazione giudicato compatibile col mercato comune.

Il loro carattere generale vieta di considerarli alla stregua di aiuti all'assistenza tecnica in mare, i quali sono compatibili col mercato comune soltanto ove l'assistenza sia limitata ai casi d'emergenza cui un peschereccio non è normalmente in grado di far fronte con attrezzature e mezzi di rifornimento propri, ai sensi del punto II.B.5 delle linee direttrici. Questa disposizione relativa all'assistenza tecnica in mare si riferisce in realtà ad un'assistenza fornita in circostanze veramente straordinarie.

Da quanto precede, si desume che l'aiuto previsto dal progetto di decreto notificato non presenta i requisiti prescritti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato ed è pertanto incompatibile col mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'erogazione degli aiuti previsti dal progetto di decreto ministeriale spagnolo sul sostegno logistico alla flotta da pesca nel 1988, notificato il 29 settembre 1988, per le operazioni di approvvigionamento, mediante navi di sostegno logistico, dei pescherecci che praticano la pesca oceanica, è incompatibile col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, in quanto non si tratta d'incentivi accordati per l'assistenza tecnica in mare limitata ai casi d'emergenza cui un peschereccio non può normalmente far fronte con attrezzature e mezzi di rifor-

nimento propri, a norma delle « linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca ». Di conseguenza, l'entrata in vigore e la corresponsione di taluni aiuti non sono autorizzate.

Articolo 2

La Spagna comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure da essa adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

riguardante taluni progetti di aiuti delle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza (N195/88 — N200/88)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/555/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3484/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di tale articolo e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

1. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con lettera del 20 aprile 1988, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della citata decisione n. 3484/85/CECA (codice degli aiuti alla siderurgia), due progetti di aiuti a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza.

Per quanto riguarda le Acciaierie del Tirreno, l'aiuto concerne un investimento di 1 671 milioni di lire (circa 1,1 milioni di ecu) inteso a realizzare risparmi energetici, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 668 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 501 milioni di lire (circa 330 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 334 milioni di lire (circa 220 000 ecu).

Per quanto riguarda Siderpotenza, l'aiuto concerne un investimento di 2 550 milioni di lire (circa 1,68 milioni di ecu) destinato al miglioramento dell'ambiente, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 1 021 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 867 milioni di lire (circa 570 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 765 milioni di lire (circa 504 000 ecu).

2. Con lettera del 22 giugno 1988, la Commissione ha chiesto informazioni complementari sui progetti di aiuti, per quanto riguarda la natura degli investimenti sussidiati nonché le condizioni esatte dei prestiti richiesti (tasso, durata). Nella stessa lettera essa segnalava inoltre che gli aiuti agli investimenti destinati a consentire un risparmio energetico non possono beneficiare delle deroghe previste dal codice degli aiuti alla siderurgia. Infine essa invitava le autorità italiane ad indicare, per quanto riguarda Siderpo-

tenza, se gli aiuti erano accordati in applicazione di un regime generale a favore della tutela dell'ambiente per agevolare l'adattamento degli impianti a eventuali nuove norme in materia, specificando di quali norme si tratti. Tale ipotesi è infatti contemplata dalle disposizioni dell'articolo 3 della decisione n. 3484/85/CECA, le uniche sulle quali potrebbe basarsi un'eventuale deroga per gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente e a norma delle quali l'intensità degli aiuti non può superare il 15 % in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento (ESN).

II

Le autorità italiane non hanno dato risposta a tale lettera. Di conseguenza, la Commissione non era in grado di valutare immediatamente la compatibilità degli aiuti progettati con le norme del mercato comune. Pertanto essa ha avviato nei loro riguardi la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3484/85/CECA, informandone le autorità italiane con lettera del 13 gennaio 1989. Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati informati mediante una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾.

3. Con telex del 9 agosto 1989, le autorità italiane hanno comunicato, nell'ambito della procedura, che a favore delle Acciaierie del Tirreno era previsto un prestito agevolato, non ancora versato, di 688 milioni di lire al tasso del 4,25 % per una durata di 9 anni. Il contributo pubblico totale, considerati gli interessi, ammonterebbe a 387,44 milioni di lire, pari a circa 255 000 ecu. L'acciaieria di Siderpotenza dovrebbe invece beneficiare di un prestito agevolato, non ancora versato, di 1 020 milioni di lire, ai tasso del 4,25 % per una durata di 10 anni. Il contributo in conto interessi a carico dello Stato ammonterebbe a 673,2 milioni di lire, pari a circa 438 000 ecu. Il citato telex menziona inoltre che il regime generale nell'ambito del quale verrebbe concesso l'aiuto è quello previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, il che secondo le autorità italiane sarebbe conforme al codice comunitario degli aiuti alla siderurgia. Anche se permette in linea generale di concedere aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la legge sul Mezzogiorno non riprende a questo riguardo in maniera esplicita le disposizioni del codice comunitario degli aiuti a favore della siderurgia.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 73 del 23. 3. 1990, pag. 5.

4. Con lettera del 18 ottobre 1989 la Commissione ha informato le autorità italiane che la loro risposta non era soddisfacente in quanto non precisava quali fossero le nuove norme a favore dell'ambiente cui si intendeva ottemperare transitivamente l'investimento, né in che modo fosse rispettato il massimale di intensità del 15 % ESN. La Commissione segnalava inoltre che in mancanza di una risposta adeguata entro il termine di 15 giorni lavorativi essa avrebbe dovuto adottare una decisione definitiva in base alle sole informazioni in suo possesso. Quest'ultima lettera non ha ricevuto risposta.

III

Le Acciaierie del Tirreno producono travi in acciaio, mentre Siderpotenza produce tondini per cemento armato. Questi prodotti, che figurano nell'allegato I del trattato CECA (numero di codice 4.400), rientrano pertanto effettivamente nell'ambito delle norme del trattato CECA.

In base all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, « sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal trattato, nell'interno della Comunità: le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma ».

Il citato divieto riguarda sia gli aiuti specifici previsti per la siderurgia sia quelli concessi a favore di questo settore nel quadro di regimi generali, regionali o di altra natura.

Le uniche deroghe che possono eventualmente essere accordate al summenzionato divieto generale sono enunciate in modo tassativo nella decisione n. 3484/85/CECA nonché nella decisione n. 322/89/CECA⁽¹⁾, che è subentrata alla prima a decorrere dal 1° gennaio 1989. Queste deroghe sono state stabilite allo scopo di non discriminare la siderurgia rispetto alle altre industrie nelle possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici a favore della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente o in caso di chiusure.

Tali deroghe non hanno in alcun modo lo scopo di attenuare la disciplina comunitaria degli aiuti a favore della siderurgia, giustificata dalle gravi distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da aiuti incompatibili con il mercato comune in un settore che, nonostante il recente risanamento, resta tuttora instabile. Occorre pertanto che la menzionata disciplina comunitaria sia mantenuta in vigore; ciò significa che gli aiuti a favore di un'impresa siderurgica possono essere autorizzati soltanto qualora la Commissione abbia potuto verificare che le condizioni tassativamente enunciate nel codice degli aiuti sono effettivamente soddisfatte.

Per quanto riguarda le Acciaierie del Tirreno, è palese che tali condizioni non sono soddisfatte in quanto il risparmio di energia non costituisce una delle possibili cause di

deroga. Dopo aver attirato l'attenzione delle autorità italiane su questo fatto, la Commissione non ha ricevuto da parte loro alcun elemento di informazione che potesse indurre a rivedere tale giudizio iniziale.

Per quanto riguarda l'aiuto a favore di Siderpotenza, le autorità italiane non hanno dimostrato alla Commissione che le suddette condizioni sono soddisfatte, né per quanto riguarda l'esistenza di nuove norme in materia di tutela dell'ambiente cui si intenda ottemperare tramite l'investimento in questione, né per quanto concerne il rispetto del massimale di intensità del 15 % in ESN dell'investimento.

A questo riguardo, secondo le valutazioni della Commissione, l'equivalente sovvenzione netto massimo ammonta al 43,42 %, ossia ad un massimo del 13,42 % per il prestito agevolato e ad una sovvenzione massima del 30 % in ESN dell'investimento; tale tasso supera considerevolmente il massimale di intensità summenzionato.

Si può dunque concludere che le condizioni necessarie non sono soddisfatte in nessuno dei due casi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti previsti dalle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno, consistenti in un prestito agevolato di 688 milioni di lire accordato per la durata di 9 anni al tasso del 4,25 %, nonché in una sovvenzione di 334 milioni di lire, sono incompatibili con il mercato comune e non possono essere concessi.

Gli aiuti previsti dalle autorità italiane a favore dell'acciaieria Siderpotenza, consistenti in un prestito agevolato di 1 020 milioni di lire accordato per la durata di 9 anni al tasso del 4,25 %, nonché in una sovvenzione di 765 milioni di lire, sono incompatibili con il mercato comune e non possono essere concessi.

Articolo 2

Le autorità italiane informano la Commissione delle disposizioni adottate per conformarsi alla presente decisione entro il termine di due mesi dalla sua notifica.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1990

concernente un primo stanziamento alla Francia di parte delle risorse da imputare all'anno di bilancio 1991 per la fornitura a talune organizzazioni di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(90/556/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2736/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il 10 ottobre 1990 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a iniziare già nel 1990 l'azione sul suo territorio finanziabile in base alle risorse imputabili al bilancio 1991 ed ha indicato le quantità di prodotto che intende distribuire; che è opportuno iniziare questo piano ora in Francia operando uno stanziamento a favore di tale paese; che tale stanziamento non deve superare il 50 % delle risorse assegnate con decisione della Commissione alla Francia a titolo del piano dell'esercizio 1990;

considerando che, per facilitare la realizzazione di questo piano, è necessario specificare il tasso di cambio da appli-

care nella conversione degli ecu nella moneta nazionale ad un tasso che rifletta la realtà economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È decisa la seguente assegnazione degli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3744/87, imputabili al bilancio 1991:

Francia	12 760 000 ecu.
---------	-----------------

Tale importo sarà convertito nella moneta nazionale al tasso applicabile il 3 gennaio 1990 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Fatto salvo il limite di cui al paragrafo 1, i seguenti quantitativi di prodotti possono essere ritirati dall'intervento per distribuzione in Francia:

- 1 800 t di frumento tenero,
- 3 500 t di frumento duro,
- 1 400 t di burro,
- 2 000 t di carni bovine.

3. I ritiri di cui al paragrafo 2 possono essere effettuati a partire dal 15 ottobre 1990.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3171/90 della Commissione, del 31 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, la favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 304 del 1° novembre 1990)

Pagina 39, allegato III, Prodotti raccolti in Irlanda (£ Irl), colonna « 2° term. » :

anziché : « 8,844 »,

leggi : « 7,844 ».

Pagina 40, allegato V, Prodotti raccolti in Irlanda (£ Irl), colonna « 6° term. » :

anziché : « 3,361 »,

leggi : « 8,361 ».
